



Comune di PIEVE DI CENTO

REVISORE UNICO

Verbale n.8 del 25 marzo 2017

Comune di Pieve di Cento
P.G. n. 0003459 del 27/03/2017Cl. 4 3 0
Assegnato a:
II SETTORE

Il giorno 25 marzo 2017, il sottoscritto revisore unico dei Conti, procede all'emissione del parere a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del TUEL.

In particolare con l'entrata in vigore della nuova stesura dell'art. 239 del TUEL, modificato dal DL 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 213/2012, i revisori sono tenuti a dare parere, a norma del punto 1) lettera b) punto 7), con le modalità previste dal regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali.

il regolamento di contabilità dell'Ente attualmente in vigore approvato con delibera di Consiglio n. 35 del 15 giugno 2016, modificato con delibera n° 2 del 1 febbraio 2017 ;

D I C H I A R A

Di aver ricevuto la documentazione necessaria per l'emissione del parere di cui all'oggetto a mezzo e-mail in data 23 marzo 2017;

V I S T O

- L'art.239 comma 1, lettera b), n.7 del TUEL;
- Il D.Lgs 446/97 art.52 comma 1 e comma 2 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni;
- la L.388/2000 ed in particolare l'art.53 comma 16 , nonché l'art. 1 comma 169 della L.296/2006;
- la L.147/2013 ed in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art.1;
- il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera di consiglio comunale n. 49 del 10 luglio 2014;
- l'art. 151 del TUEL e la proroga al termine di approvazione del bilancio inserito nella Legge Stabilità 2017 al comma 454 art. 1 - L. 232/2016 con slittamento al 28 febbraio 2017 e la conseguente proroga anche della nota di aggiornamento del DUP previsto al comma 455 al 31 dicembre 2016 nonché l'emanazione del successivo "Milleproroghe" D.L. 244/2016 (art. 5 comma 11) che ha prorogato nuovamente l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017 abrogando il comma 454 dell'art. 1 della L. 232/2016;
- La bozza di delibera per l'approvazione delle aliquote di IUC – TASI per l'anno 2017

D E L I B E R A

Di non aver nulla da eccepire in merito alla determinazione delle aliquote TASI 2017 , così come prospettate nella proposta di delibera.

Il Revisore richiama il contenuto dell'art. 2-bis del DL 193/2016 in vigore dal 3 dicembre 2016 (GU n. 249 del 24 ottobre 2016) relativamente alle entrate tributarie rispetto alle quali il DL rileva che *"in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori"*. Poiché l'applicazione di tali disposizioni sono state differite al prossimo 1 luglio 2017 (art. 13 del DL Milleproroghe), si



sottolinea all'ente la necessità di modificare, non appena siano chiare le modalità organizzative e applicative ma tenendo conto della L. 388/2000 ed in particolare l'art. 53 comma 16, il contenuto dell'art. 21 "*riscossione*" punto 1 del regolamento in approvazione.

Si raccomanda:

- l'approvazione al Consiglio dell'Ente entro la data di approvazione del bilancio di previsione così come dettato dalle norme di legge affinché abbia validità dal 1 gennaio dell'anno di riferimento (2017);
- l'invio a norma dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997.

IL REVISORE UNICO
Dott. Arnaldo Aleotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AA', written over the printed name of the auditor.